

(N. 1064-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro della Marina mercantile**

e col **Ministro della Difesa**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MAGGIO 1950

Comunicata alla Presidenza il 28 luglio 1950

Esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettivamente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

ONOREVOLI SENATORI. — Il Governo argentino, con decreto legge 20 maggio 1946, istituiva una imposta sui proventi dei noli e posteggi da pagarsi dalle navi battenti bandiera straniera, stabilendo che il dieci per cento lordo dei noli e posteggi fosse il profitto netto imponibile ai fini della nuova imposta. La legge prevedeva l'esenzione del nuovo tributo a favore delle navi appartenenti ad imprese costituite in Paesi esteri con i quali, in virtù di accordi o trattati, fosse stabilito o si stabilisse il reciproco esonero del tributo stesso.

Per questo la nostra rappresentanza diplomatica in Argentina, previe trattative e pareri dei Ministeri competenti, addivenne a scambio di Note il 12 aprile 1949 col Ministro degli Esteri della Repubblica Argentina. Con tale scambio di Note i due Governi, nell'interesse dello sviluppo dei traffici tra i due Paesi, si impegnano di evitare reciprocamente la doppia imposizione dei redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea; e pertanto esentano (art. 1) dall'imposta sui redditi, e da ogni altra imposta sui benefici, le entrate che dall'esercizio delle attività sopramenzionate possono ottenere in Argentina le imprese costituite in Italia, ed in Italia le imprese costituite in Argentina.

Chiarito poi (art. 2) che l'espressione « esercizio delle navigazione marittima e aerea » si-

gnifica attività di trasporto di persone e cose svolte da proprietari o noleggiatori di navi o aeronavi; stabilisce che l'esonero si estende anche nel caso che l'esercizio del servizio venga ceduto da un armatore di uno dei Paesi contraenti ad un noleggiatore dell'altro Paese.

Così all'articolo 3, definita la qualifica di « imprese costituite » in Italia e Argentina, si specifica che dell'esenzione dalla imposta beneficiano anche i trasporti marittimi o aerei direttamente gestiti da uno dei due Stati o da Società in cui uno dei due Stati partecipi.

L'accordo determina che l'esonero decorra dal 1° gennaio 1946 e che esso possa essere abrogato dalle Parti previo avviso di sei mesi.

Riteniamo oltremodo utile l'approvazione da parte del Senato della Repubblica dello scambio di Note sumenzionate; anche perchè — in caso contrario — si sarebbe dovuto da parte italiana prospettare una eventualità di adozione di misure analoghe a carico di navi argentine.

È quindi preferibile quest'accordo che semplifica i rapporti tra i due Paesi, creando una reciprocità di esenzioni fiscali.

La Commissione vi invita pertanto, onorevoli colleghi, ad approvare questo disegno di legge.

BASTIANETTO, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato lo scambio di Note fra l'Italia e l'Argentina per evitare la doppia imposizione dei redditi che le imprese di navigazione marittima ed aerea italiane ed argentine ritraggono dall'esercizio delle loro attività rispettiva-

mente in Argentina ed in Italia, effettuato a Buenos Aires il 12 aprile 1949.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di Note suddetto.

### Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° gennaio 1946.